9

Capitoli del Danno dato di Foligno

ORDINI
E CAPITOLI
SOPRA L'OFFITIO
DEL DANNO DATO
DI FOLIGNO.

FATTI DA MONSIG: VEROSPI.

In Perugia, & in Foligno, Appresso Agostino Alterij 1650.
Con licenza de' Sig. Superiori.

FABRITIO VEROSPI della Sacra Rota Romana) Auditore, di Perugia, e Prouincia dell'Vmbria) Gou. Gen.

PER ouuiare à molti disordini, & eccessi continui, che si commettono nell'Offitio del Danno dato di Foligno, in pregiuditio grande, tanto del publico, come del priuato; habbiamo risoluto di fare gl'infrascritti ordini, e Capitoli, quali comandiamo, & ordiniamo, che da tutti siano inuiolabilmente osseruati, sotto le pene in ciascheduno di essi espresse.

1 Che la Communità, e suo Conseglio sia tenuto di redurre in sommario, e consegnare al Conduttore nell'atto della celebratione dell'Istrumento tutti li statuti, e reformanze, che parlano delle pene, & emende de' Danni dati, guardie di vigne, e di tutto quello, che conforme al Bando publicato in tempo di Sisto V. può comprendersi in questa maniera, & che dagli Offitiali della Communità in qualsiuoglia modo è stato praticato sin'hora.

2 Item, che la medesima Communità, e suo Conseglio elegga per Bossolo, ò come più li piacerà tre Cittadini pratichi, & intelligenti, li quali prima, che stabilischi detto Appalto habbino distinto il Contado, e Territorio di Foligno per Contrade, e Vocaboli, & assegnatoli li Vocaboli chiari, & intelligibili, e quelli così descritti, e confinati consegnare per rogito di Notario nell'atto della celebratione di detto Istrumento, & non habbia à durar fatiga d'informarsi di detti Vocaboli, e confini.

3 Item, che chi vorrà offerire dia idonea sigurtà d'approuarsi dal Conseglio, conforme alla Bolla de Bo. Reg. la qual sigurtà contenghi l'obligo, così per la risposta, che offerisce, come di osseruare tutti gli statuti, e di stare a sindicato.

4 Item, che sia obligato detto Cōduttore fare vn libro cartolato segnato con il sigillo della Communità, nel quale debbano ritenersi fedelmente tutte le accuse, inquisitioni, e pegni, che di giorno in giorno si faranno.

5 Item, che debba scriuersi in tutti gli atti, e scritture, che gli occorrerà di fare per detto Appalto dal Notario, che gli sarà deputato dalla Communità.

6 Item, che pretendendosi alcuno grauato dal sudetto Conduttore possa ricorrere alli sudetti tre Cittadini estratti, i quali insieme col Capopriore riuedano, e spediscano per giustitia; ma sommariamente detti ricorsi, & approuandosi da essi le condennationi dell'Appaltatore, non sia più lecito ad alcuno di richiamarsi, ò appellarsi più oltre, ma riuocandosi, Mons. Gouernatore sia il Giudice supremo da imporci l'vltima mano con vna audienza sola, e con la mano Regia.

7 Item, che à detti tre Cittadini così estratti, che doueranno mutarsi ogni sei mesi, detto Conduttore, per recognitione di lor fatighe sia obligato pagare dieci scudi per ciascheduno in fine de i loro semestri.

8 Item, che nascendo dificultà alcuna sopra l'intelligenza delli presenti Capitoli, il Gouernatore, e Magistrato siano li Giudici, e nelle cose più graui si rimetta all'arbitrio della Congregatione.

9 Itē si concedono à detto Conduttore tutte le pene cōtenute come di sopra in tutti gli statuti vecchi, e nuoui, con gli altri emolumenti, che hanno goduto gli Appaltatori della Reuerenda Camera, e con gli honori, prorogatiue, pesi, e facoltà, che hanno goduto i Cittadini, & altri, che sotto qualsiuoglia pretesto, e nome hanno esercitato detto Offitio di Danno dato, e delle Vigne.

10 Item, che per ouuiare alle fraudi, e collusioni, che potessero seguire tra detto conduttore, e li Dannificanti, sia lecito, e possano i Cittadini eletti come di sopra, mādare ad ogni loro piacere à riuedere detti Danni dati, e trouando, che non ci sia proueduto dal detto Conduttore nel termine dello statuto, possano eleggere à commodo loro la pena, che per detto danno si trouarà imposta dallo statuto.

11 Item, che l'Offitio delle Vigne, che si vnisce con il Danno dato ricerca maggior diligenza, per prohibire li danni, che vi si fanno, particolarmente dalli 19 di Luglio fino alle Vendemmie, sia tenuto detto Conduttore di ritenere dette guardie quanto dall'esperienza passata hà mostrato, che bisognano per supplire à detto seruitio, e detto conduttore ne nomini il doppio di più del bisogno, à fin che di quelle i sudetti Cittadini estratti insieme col Capopriore ne eleggano quelli, che doueranno restare.

12 Itẽ, che detto Conduttore paghi la risposta, che promette in mano del Camerlengo della Comunità in termine.

13 Item, che il Conduttore possa prouedere alle pene contenute nello statuto, contro quelli, che terranno più di vn Porco per fuoco fuora, ò dentro alli confini assegnati in detto statuto, e medesimamente possa fare inuentioni cõtro tutti quelli, che terranno Porci dentro la Citta, facendoli pagare vn giulio per ciascheduna volta, che li sarà trouato, e fattoli inuentione di detto Porco, con questo però, che frà l'Estraordinario della Piazza, e detto Appaltatore habbia luogo la preuentione.

14 Item, che non sia lecito à detto Appaltatore procedere contro quelle persone, che conducessero Animali di qual si voglia sorte al nostro mercato, & alle nostre fiere per vendere, non facendo danno, e che possano stare per tre giorni, & in euento, che dessero danno, non possano essere astretti se non all'emenda del danno.

15 Item, che detto conduttore possa procedere alle pene come di sopra, contro quelli, che tenessero più di doi Agnelli, facendoli pagare, in euento, che dessero danno in biade, & in legumi, bolognini quattro per ciascun Agnello da doi in sù, & in euento, che fossero trouati vnitamẽte più di doi Agnelli, ancorche fossero di diuersi padroni, e facendo danno, come di sopra, siano tenuti a pagare bolognini quattro per ciascheduno Agnello come di sopra, e non sia scusato con allegare, che non habbia se non doi Agnelli.

16 Item, che detto Conduttore debbia, e possa fare osseruare li Capitoli dello statuto sopra il ritenere le Pecore, tanto fuori, quanto dentro li Confini, anconcorche per il passato si potesse pretendere, che non fosse stato in vso, e che detto conduttore non possa affidare alcuna sorte di bestiame, contro la forma del detto capitolo, sotto pena di scudi dieci d'applicarsi la metà alla Reuerenda Camera Apostolica, vn quarto all'Accusatore, e l'altro quarto alla Tauola de i Magnifici Signori, per ogni volta, che contrauenisse, in questo caso si creda all'Accusatore con vn testimonio degno di fede.

17 Itẽ, che esso cõduttore possa fare esigere tutte le pene, commissioni, e bollette, che procedono dall'Offitio suo per li suoi Offitiali Cãpestri, e che sia tenuto stare a sindicato per se, e per suoi Offitiali.

18 Item, che gli Offitiali debbano menar sẽpre le guardie cõ se, & facendo inuentioni altrimente siano nulle, & inualide.

19 Item, che gli Offitiali possano menar seco di notte vn'altro Offitiale, quando le guardie non volessero andarui, e l'inuẽtioni, che quelli doi faranno s'intendano approuate come fatte con la presenza della guardia, ò con la presenza almeno di vn testimonio.

20 Item, che detto Conduttore possa procedere contro li Sindici de luoghi, che cõ fraude lasciassero di riportare il vero numero di malfattori nell'accuse, e fargli pagare baiocchi cinquãta per ciaschedun malfattore, che lasciasse.

21 Item, che possa sforzare detto conduttore le guardie per andare cõ l'Offitiale dal leuar del sole fino all'Aue Maria della sera, sotto pena di giulij tre per ciascuna guardia, che mãcasse, applicata al detto Conduttore, con questo, che le guardie non siano nè donne, nè mammoli, ma huomini dalli 20. anni fino alli 60. & in euento, che la guardia non comparisse, possa detto Appaltatore pigliare vno in luogo di quella, & di quello seruirsi come della guardia, altrimente l'inuentioni, che fossero fatte senza, siano ipso iure nulle, & inualide.

22 Item, che detto conduttore possa sforzare li Sindici de luoghi à portargli li pegni frà diece giorni dal dì, che sarãno stati fatti, sotto pena di giulij tre per ciascheduno, che contrafacesse, notificato però, che hauerà detto Capitolo à detti Sindici nell'Offitio loro.

23 Item, che detto Conduttore sia tenuto far riceuto distintamente di tutti i pegni, che gli saranno portati giornalmẽte da essi Sindici, e recusando, cada in pena di scudi dieci, applicati per la metà alla Reuerenda Camera Apost. vn quarto alla Tauola delli Magnifici Signori, & il resto à detti Sindici.

24 Item, che esso conduttore non possa vender li pegni, che farà fare, se non saranno passati venti giorni dal dì, che sarãno fatti, e non prima, con la presenza dell'Assistente, non possa condurre detti pegni fuora di Foligno, se non in caso, che nõ si fussero trouati à vendere in due, ò tre volte, che si fussero esposti in publico, sotto pena come di sopra.

25 Item, che non possa detto Conduttore forzare gli huomini della Montagna à venir per guardia nel Piano, ma mãdãdo gli Offitiali à Montagna possa chiamar le guardie per vn giorno

no

no intero, e la Montagna s'intenda secondo la distintion fatta dagli statuti, e quelli a i quali toccarà, e non vorranno andare, siano tenuti alle pene di tre giulij come di sopra, e l'Offitiale possa chiamare vn'altro come di sopra.

26 Item, che detto Conduttore finito, che sarà l'Appalto nō possa molestare, grauare, e pegnorare alcuna persona suo debitore, per causa del suo offitio, passati quattro mesi dopò detta condotta, acciò la giurisdittione non sia perpetua, ma terminata col fine dell'Appalto.

27 Item, che la guardia, che andarà con gli Offitiali à fare inuentioni, sia tenuta ad approuare dette inuentioni quella di Piano, e Coste frà otto giorni, e quella della Montagna frà quindeci giorni dal dì, che saranno fatte, altrimente l'inuentioni reportate dagli Offitiali, e nō approuate da detta guardia per detto tempo, vadano in danno, & à spese della guardia, che sarà contumace.

28 Item si cōcedono à esso Conduttore tutti gli emolumēti, e pene, che si contengono nello statuto vecchio del Dāno dato, e nelle reformanze, in quelle parti però, che non sono contrarie alli presenti Capitoli.

29 Item, che detto Cōdottore debba trattare li Forastieri nell'occorrenze, in quel modo che essi Forastieri trattano quelli della nostra Giurisdittione.

30 Item, che l'Appalto s'intenda incominciato il primo di Gennaro dell'Anno . . . . .

31 Item trouandosi, che alcuno degl'Offitiali cōmettano mācamento alcuno in detto Offitio, il Cōduttore debba mutarli, chiarito però, che sia il demerito.

32 Itē, che in auuenire l'Appaltatore nō possa affidare Pecore dentro li confini di qualsiuoglia persona, ne meno assicurarli dalli Offitiali, sotto pena all'Appaltatore di scudi dieci, & alli Padroni delle Bestie la perdita di esse, d'Applicarsi la metà alla Reuerenda Camera Apostolica, vn quarto all'Accusatore, e l'altro all'Essecutore, per ogni volta, che contrauenisse, & in questo caso si creda all'Accusatore, & vn testimonio degno di fede.

33 Item, che il Notario del Banco non possa venire all'Appaltatore dell'inuentioni per le guardie, che vi saranno andate con gli Offitiali senza la presenza di doi Cittadini del ConsE-

glio

glio, ouero dell'ordine del Magiſtrato, e contrauenendo ſia nullo, & inualido quanto hauerà fatto, e ſcritto di quella guardia, ò inuentione.

34 Item, che l'Appaltatore non poſſa Subappaltare à neſſuna perſona le guardie delle Vigne, ma ſia tenuto da ſe ſteſſo eſercitarle, con metter li Guardiani conforme alli Capitoli, li quali ſiano tenuti, & obligati dar ſigurtà de bene exercendo &c.

35 Item, che detto Conduttore, ò ſuo Notario, e Miniſtri nō poſſino nell'eſtrattione cauar più di quello, che douerà giuſtamente pagare il Malfattore, ſotto pena di tre tratti di corda, & di dieci ſcudi, oltre la nullità degl'atti, ò libri.

CAPITOLI AGGIONTI
DEL DANNO DATO.

1 IN primis, che gli Offitiali campestri quando haueranno cominciato à comandar le guardie ad vna Villa, non possano commandare all'altre Ville, finche non sono stati comandati tutti quelli, a i quali si può comandare, cioè vna guardia il giorno, e facendosi il contrario, quel che sarà comandato di più fuor di quest'ordine, non sia tenuto à pena alcuna, & l'Offitiale, che sopra ciò commetterà fraude, li Signori Giudici del Danno dato lo possano priuare di essercitio.

2 Item, che detto Appaltatore sia obligato nel principio del suo offitio eleggere dodeci huomini, quali debbano essere approuati dal Sig. Capopriore, e Giudici del Banco, & in euento, che gli mancasse la guardia, debba in luogo della guardia mādare vno de i sudetti huomini per guardia con l'Offitiale, al quale si dia fede, come alle guardie.

3 Item, che l'Appaltatore, ò suoi Ministri, che rescoteranno le pene, sia obligato à fare il riceuto à chi andarà a pagare, con la somma, che paga, con la giornata del pagamento, con far mentione dell'inuentioni, che paga, e di quelle, che resta da pagare, altrimente la riceuta s'intenda finale, e non si possa più molestare quel che mostra la riceuta, che non sarà fatta in tal forma.

4 Item, che finito il tempo della sua condotta con li quattro mesi concessogli à poter riscuotere, sia obligato à consegnare tutti i libri del suo offitio nella Cancellaria de' Signori Priori, & di questo ne siano essecutori li Signori Capopriore, e Giudici di detto Offitio.

5 Item, che l'Appaltatore, ò altri per lui non possa in qualsiuoglia modo riscuotere qualsiuoglia somma, ben che minima di quei libri à i quali sarà scorso il tempo di poter rescuotere, e facendo il contrario, sia tenuto à tutti i danni spese, & interessi, che ciascuno perciò ne potesse riceuere.

6 Item, che detto Appaltatore nella riscossione, che farà non possa seruirsi d'altri Essecutori, che delli suoi Offitiali fuor della Città, à i quali gli si dia vn bolognino per pegno, quali Offi-

Offitiali siano tenuti subito consegnarli alli Sindici de luoghi, e quelli, che si faranno dentro la Città dagli essecutori se gli dia per mercede doi bolognini per ciascun pegno.

7 Item, che li pegni, che verranno fatti dall'Appaltatore, & Offitiali, & Essecutori respettiuamente come di sopra, tanto li Sindici, quanto gli Essecutori, ò Offitiali di detti pegni, debbano li detti pegni portarli al Depositario publico della Città, e non in mano di detto Appaltatore, ò altri per esso, ne meno dal detto Appaltatore, ò suoi Ministri quelli riceuerli, e facendo il contrario siano obligati à tutto il danno, che à i pegnorati potesse venire, e di dieci scudi per ciascuno, che contrauenisse, d'applicarsi vn terzo alla medesima Communità, vn terzo all'Essecutore, e l'altro terzo all'Accusatore.

8 Itẽ, che il Notario di detto Offitio sia tenuto à dar copia alla guardia dell'inuentioni, che approuarà sommariamente, & la guardia sia obligata consegnarla al Sindico, quale debba conseruarla sottoscritta dal detto Notario.

9 Item, che in auuenire nõ si possa fare inuentione da i Guardiani senza la guardia da darsegli, e facendosi il contrario l'inuentioni siano nulle, & inualide.

10 Item, che l inuentioni, che si faranno dalli Guardiani nelle Contrade di S. Pietro, e Pasciana, detto Appaltatore non possa far pagare se non la pena, e danno, conforme all'altre Cõtrade.

11 Item, che detto Appaltatore non possi mettere più di doi Guardiani per ciascheduna guardia di frutti altre volte distinte, approuate però prima da i Signori Giudici.

12 Item, che per vn danno non ne possino far tante accuse, come per esempio, calpestrando, sfrattando, sparando, cogliẽdo, e portando à casa, ma che sia in arbitrio del Dannificato, ouero Offitiale del Banco metter l'accuse, ò inuentioni sopra quel particolare, che sarà di maggior pena, & in somma sia solo vn accusa.

13 Item, che trouandosi vn lauoratore a cauar fosso, ò sterpar ripe nelle terre, che fanno à lauoreccio, non sia tenuto a pena alcuna, se il Padrone non ne farà istanza.

14 Item, che l'Appaltatore, Notario, Ministri, & Offitiali di detto Offitio non possino pigliare à riscuotere, ò comprarsi dette da nessuno in qualsiuoglia modo spettanti à detto Banco

co, e ſua autorità, ſotto pena di dieci ſcudi per ciaſcuno, e ciaſcuna volta, applicata come di ſopra.

15 Itē, che ſe l'Appaltatore, ò ſuoi Miniſtri riteneſſero beſtie fuori della Città per qualsiuoglia cauſa, durante il ſuo Appalto, e quelle deſſero danno, caſchino nella pena duplicata, le quali poſſino eſsere riportate da ciaſcuno, con vn teſtimonio degno di fede, e condurre anco allo ſtallatico, applicata come di ſopra.

16 Itē, che l'Appaltatore &c. non poſſa dar licenza a neſsuna perſona di andare per la cernità dell'oliue, vue, ſpica, e simili, sin tanto, che il tēpo non sarà deſtinato dal Magnifico Conſeglio, ouero dall'Offitiale de Dieci.

17 Itē, che per ouuiare alle fraudi, che si poteſsero commettere tra il Dannodato, & il Padrone delle Pecore, si dechiara, che ogni volta, che le Pecore ſarāno andate paſcēdo per il Territorio per tre giorni contro il Capitolo, s'intendano affidate dal Dannodato, quale incorra nella pena del Capitolo ſopra ciò fatto, volēdo, che queſta preſuntione sia come vna proua, non intendendo però con queſto, che dette Pecore non si poſſano accuſare ogni giorno per la contrauentione de Capitoli.

18 Che per la guardia della Paſciana, e S. Pietro l'Appaltatore habbia da trouare quattro Guardiani, li quali habbiano da eſſere approuati dal Sig. Capo, e Giudici del Banco, e che l'inuētioni, che daranno detti Guardiani habbino da eſsere meſſe in foglio, il quale si habbia da affigere alla porta del Banco del Dannodato ogni Sabbato, acciò li Dannificanti poſſino defendersi di dette inuentioni fra termine di quindeci giorni, e detto foglio si debba poi portare ogni Sabbato ſera in mano del Cancelliere de i Signo ri Priori.

19 Che gli Offitiali non poſſino eſsere Guardiani, ma che siano Offitiali, & eſercitino l'offitio loro ſempre con le guardie.

20 Che li Guardiani non poſſino domandare alli Contadini coſa alcuna, ne meno la guardia, ſe non quello, che porteranno al banco del Danno dato, con la pena, che vorrà il Giudice.

21 Che in auuenire nell'approuare, che si faranno l'inuentioni dalle guardie, vi debbano ſempre aſſiſtere due Cittadini, il peſo de' quali, acciò non si commettono fraudi, douerà eſsere, che quelle inuentioni, che non ſaranno dalla guardia approuate, debbano in margine di eſſe apponere il ſegno, che

à que-

à questo effetto si douerà sempre tenere nell'Offitio del Danno dato, sotto pena al Conduttore, che non lo riterrà ad arbitrio nostro, qual segno douerà essere vn Giglio intagliato arme della Città.

22 Che nelle Contrade del Territorio di essaCittà non si possino tenere più guardie, che qui sotto saranno espresse, cioè

Nella contrada di Nagello, per hauere gran quantità di vigne, e di frutti, doi Guardiani, conforme al solito.

Nella contrada di S. Racchio, Carpello, Oppello, Scandolaro, e Cancellara, per esser gran Contrada, due Guardiani.

Nella contrada di Boroni, e Stropeto, vna guardia sola, per non hauer Vigne.

Nella contrada di Scafali, Ponticani, e Corcia vn Guardiano.

Nella contrada di Caua, e Maceratula, vn Guardiano.

Nella contrada di Fiamenga, e Butine, vn Guardiano.

Nella contrada di Pasana, e S. Pietro, vn Guardiano.

Nella contrada di Treuio, Colle di San Giouanni, & Franci, vn Guardiano.

Auuerta ogn'vno ad obedire, e non contrauenire alli presenti Ordini, e Capitoli, perche si procederà contro ciascuno all'essecutione delle pene sudette, senza rispetto di persona alcuna. In fede &c. Dat. in Perugia nel Palazzo Apostolico della nostra solita residenza questo dì 25. Settembre 1625.

F. VEROSPI GOV.

A. P. Ahn